

## **AUTENTICAZIONI PASSAGGI PROPRIETÀ BENI MOBILI REGISTRATI**

### **Art. 7 del decreto legge c.d. Bersani n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248**

“L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari di sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 19 settembre 2000 n. 538, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.”

Tale disposizione si applica solamente ai veicoli usati già iscritti al Pra.

**Il Comune può autenticare** gli atti di vendita e per gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati. Può essere anche effettuata l'accettazione di eredità per i suddetti beni.

**Il Comune non può** rettificare un atto notarile, gli atti di cancellazione di ipoteca e gli atti di costituzione di diritto di usufrutto ed uso .

Trattasi quindi di una nuova competenza del comune al fine della trascrizione dei relativi atti di vendita nei pubblici registri.

### **Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio di autenticazione della firma viene effettuato presso l'Ufficio Anagrafe di Sona durante i normali orari di apertura.

Il venditore del veicolo dopo aver compilato l'atto di vendita redatto sul retro del certificato di proprietà ( nel riquadro T ) si presenta in Comune munito di tale certificato per effettuare l'autentica di firma dell'atto.

La firma deve essere apposta in presenza dell'impiegato comunale che provvederà ad autenticarla ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L. 4/7/2006 n. 223 riportando anche gli estremi del documento di identità.

#### **Occorre produrre:**

- 1) documento di identità in corso di validità dell'interessato
- 2) marca da bollo di € 14,62
- 3) pagamento di diritti di segreteria di € 0,52

#### **Riteniamo utile per il cittadino fare alcune precisazioni:**

- 1) Il sottoscrittore viene identificato solo in base al cognome, nome, luogo e data di nascita.
- 2) Il Comune autentica cioè certifica l'identità del cittadino che vuole sottoscrivere l'atto di vendita del bene sui documenti che egli presenta debitamente compilati.
- 3) Il Comune non può certificare che il cittadino che vuole vendere il bene sia l'effettivo proprietario del bene in quanto non può accedere ai registri in cui la proprietà è attestata né quindi provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà.
- 4) Con la nuova normativa il cittadino può solamente evitare la spesa notarile o di agenzia per la sola autenticazione dei documenti.
- 5) Per il completamento della pratica, cioè la trascrizione del passaggio di proprietà e pagamento delle relative imposte, la documentazione dovrà essere portata presso uno dei seguenti uffici. ACI, Motorizzazione Civile, Agenzie o studi di consulenza automobilistica.
- 6) Tali uffici possono altresì autenticare anche le firme e quindi espletare l'intera pratica di trasferimento di proprietà.
- 7) In sostanza al Comune spetta solamente la parte di autenticazione dell'identità di chi dichiara di voler vendere.